

## UFFICIO COMMERCIO

Piano per la disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

### PARAMETRI DI QUALITA'

Il contenuto normativo sulla somministrazione adottato dalla Regione Liguria non consente come già detto di fissare contingenti numerici per l'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'allineamento alla normativa nazionale ed alle direttive europee è disposto in ossequio ai principi della concorrenza, della liberalizzazione del mercato e della tutela dei consumatori.

L'indicazione e la precisazione dei singoli parametri, quelli che l'esercente deve dimostrare di possedere e di mantenere, sono stabiliti in sede di Piano secondo i già diffusi principi della qualità reale o di quella percepita e selezionati adeguatamente soprattutto in termini di misurabilità.

L'Amministrazione Comunale si è confrontata con le parti sociali e la Camera di Commercio sul contenuto dell'intero piano ma in particolare su questa parte sicuramente la più problematica oltreché la più innovativa.

Sono stati fissati requisiti di qualità per zone del territorio comunale e non sarà di poca rilevanza la disciplina che ne è derivata per le aperture, trasferimenti e salvaguardia degli interessi legittimi di chi già opera nel settore.

### REQUISITI OGGETTIVI

1)	Superficie di somministrazione all'interno dei locali : (minimo 20 mq in Capoluogo , frazioni e borgate)	Requisito prioritario ed obbligatorio per la zona del Capoluogo, frazioni e borgate
----	---	---

**UFFICIO COMMERCIO**

2)	Insonorizzazione dei locali ( certificata da Tecnico competente)	Requisito <b>prioritario</b>
3)	Immobili adeguati alla normativa dei portatori di Handicap ( esclusi i servizi igienici)	Requisito <b>prioritario e obbligatorio</b>
4)	Fondi terranei già destinati ad attività commerciali attualmente chiusi da almeno 18 mesi	Requisito <b>prioritario</b>
5)	Apertura domenicale e festiva	Requisito <b>prioritario</b>
6)	Locale dotato di cucina per la preparazione di alimenti freschi	Requisito <b>prioritario</b>
7)	Parcheggi privati per la clientela in misura di 5 posti auto oltre quelli a piano regolatore	Requisito <b>prioritario</b>
8)	Servizi igienici adeguati alla normativa per portatori handicap	Requisito <b>prioritario ed obbligatorio</b>
9)	Somministrazione di alimenti freschi con esclusione di alimenti precotti (es. primi piatti, pasticceria ecc.)	Requisito <b>prioritario</b>
10)	Apertura giornaliera di almeno 12 ore al giorno	Requisito <b>accessorio</b>

# COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

PROVINCIA DI IMPERIA

## UFFICIO COMMERCIO

11)	Locale dotato di sala fumatori	Requisito accessorio
12)	Promozione e divulgazione di materiale informativo ed illustrativo d'interesse per la collettività predisposto dall'Amministrazione Comunale	Requisito accessorio
13)	Climatizzazione del locale attestata da tecnico competente	Requisito accessorio
14)	Cucina fortemente legata al territorio sia per i prodotti che i piatti. La carta dei vini ed i tipi di olio utilizzati presentano una decisa territorialità ( ristorante tipico regionale )	Requisito accessorio
15)	Personale dotato di abbigliamento identificativo del locale	Requisito accessorio
16)	Menù e prezzi anche in lingua inglese	Requisito accessorio
17)	Impianto di rinnovo automatico dell'area	Requisito accessorio
18)	Presenza di sistema di pagamento di pagamento elettronico	Requisito accessorio

**UFFICIO COMMERCIO**

19)	Locale dotato di cassa separata dal banco di somministrazione con personale addetto	Requisito accessorio
20)	I prodotti somministrati ed indicati nel menù sono di origine e provenienza certificata	Requisito accessorio
21)	Carta dei vini italiani o regionali	Requisito accessorio
22)	Servizi igienici separati per il personale e per la clientela	Requisito accessorio
23)	Disponibilità di carrelli per alimenti e bevande	Requisito accessorio
24)	Disponibilità di area privata attrezzata per somministrazione all'aperto (almeno 8 mq)	Requisito accessorio
25)	Utilizzo preferenziale di vino ed olio di produzione locale (ligure )	Requisito accessorio
26)	Adesione al marchio DECO	Requisito accessorio
27)	Dotazione wireless per accesso veloce a Internet	Requisito accessorio

**UFFICIO COMMERCIO**

**REQUISITI SOGGETTIVI**

30)	Assunzione di un dipendente a tempo indeterminato	Requisito prioritario e obbligatorio
31)	Personale di sala a conoscenza di almeno una delle principali lingue estere	Requisito accessorio
32)	Conoscenza di almeno una lingua straniera europea da parte del titolare o del legale rappresentante o di personale assunto a tempo determinato comprovate da diploma o attestato di frequenza a corsi di lingue rilasciato da Istituti o Scuole riconosciuti dalla Regione Liguria	Requisito accessorio
33)	Rientrare nei termini previsti dalle disposizioni in materia di imprenditoria giovanile	Requisito accessorio
34)	Rientrare nei termini previsti dalle disposizioni in materia di imprenditoria femminile	Requisito accessorio

**N O R M A T I V A**

**Art.1**  
**Principi generali**

- 1) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell'art.41 della Costituzione;
- 2) La regolamentazione comunale è finalizzata al contemperamento dell'interesse privato dell'impresa al libero esercizio con quello pubblico della fruizione di un servizio commerciale adeguato e rispondente alle necessità del territorio;
- 3) Il Comune valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua i criteri a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.

## UFFICIO COMMERCIO

### Art.2

#### Attività di somministrazione soggette al rispetto dei criteri di qualità

- 1) Sono soggette al rispetto dei criteri di qualità ed al requisito minimo di accesso, le attività di somministrazione di alimenti e bevande prevista dall'art.55 della Legge Regionale n° 1/2007.
- 2) Non sono soggette al rispetto dei criteri di qualità ed al requisito minimo di accesso, le attività di somministrazione di alimenti e bevande previste dall'art. 56,57,58 della Legge Regionale n° 1/2007;

### Art.3

#### Zonizzazione

Ai fini dei presenti criteri ,il territorio comunale è diviso in zone così come definite da planimetria allegate e riconducibili a:

- a)Capoluogo
- b)Frazioni e borgate

### Art.4

#### **Programmazione delle attività di somministrazione**

- 1) Ai fini dell'avvio di una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art.55 del T.U.C. 3 Gennaio 2007 n°1, D.C.R. n°5/2008 ed art.5 della L.R. n°42/2008 il Comune prevede l'adozione di criteri di qualità secondo le procedure di seguito riportate.
- 2) I soggetti interessati devono presentare al Comune domanda di autorizzazione autocertificando:
  - la denominazione o ragione sociale del richiedente;
  - la residenza o sede legale del richiedente;
  - l'ubicazione del locale nel quale si intenda esercitare l'attività;
  - le generalità e la nazionalità del richiedente;
  - la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale n° 1/2007 ( requisiti morali e professionali);

## UFFICIO COMMERCIO

- l'assunzione dell'obbligo ad adempiere alle procedure previste dalla normativa di settore (es. notifica sanitaria di cui al Reg. CE 852/04, valutazione di impatto acustico, rispetto del DM. 10/03/98 e comunque di quanto previsto dall'art.5 della legge regionale n° 1/2007);
- l'assunzione dell'obbligo ad osservare le disposizioni di cui alla D.C.R. n° 5/2008, in caso di effettuazione di attività di intrattenimento ed attività accessorie svolte congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande;
- Il possesso dei requisiti di qualità minimi di accesso corrispondenti alla zona dove ha sede l'esercizio come di seguito indicato;

3) Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della domanda di autorizzazione, senza che il Comune abbia richiesto integrazioni od abbia comunicato il diniego, la domanda si intende accolta. Qualora vengano richieste integrazioni i termini vengono sospesi

3) Le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano, alle condizioni previste dalla D.C.R. n° 5/2008 anche :

- all'installazione e l'uso di apparecchi radio televisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi previsti dalle norme vigenti ;
- l'effettuazione di intrattenimenti musicali senza ballo.

5) L'operatore commerciale, entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità dei locali .

6) All'atto dell'effettiva apertura dell'attività che deve avvenire, salvo proroga di cui all'art.145 del T.U.C. n° 1/2007, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, il titolare deve inviare al Comune la comunicazione di inizio dell'attività di somministrazione.

7) Per le attività autorizzate con l'entrata in vigore del presente documento di programmazione, il numero minimo dei requisiti prioritari e accessori previsto per le varie zone deve essere mantenuto per tutta la durata di svolgimento dell'attività anche in caso di trasferimento ( soggetto ad autorizzazione ) o subingresso ( soggetto a comunicazione ) .

In particolare per il trasferimento nella stessa zona, il titolare è tenuto al possesso del punteggio minimo previsto per la stessa; nel caso di trasferimento ad altra zona

**UFFICIO COMMERCIO**

l'interessato dovrà dimostrare il possesso dei punteggi minimi previsti per quest'ultima.

In caso in cui l'operatore pur mantenendo il numero minimo dei requisiti prioritari e accessori proceda ad una loro sostituzione ,ne deve dare comunicazione al competente ufficio del Comune entro 30 giorni.

7) L'autorizzazione per il rilascio di nuove autorizzazioni ed i trasferimenti nelle varie zone in cui è suddiviso il territorio comunale è subordinato al possesso da parte dei richiedenti, dei seguenti requisiti minimi di accesso :

<b>Zone</b>	<b>Requisiti prioritari minimi</b>	<b>Requisiti accessori minimi</b>
<b>Capoluogo</b>	<b>3 fra i quali 2 obbligatori : fra gli obbligatori è vincolante il requisito della metratura di cui al punto 1) dei requisiti oggettivi</b>	<b>4</b>
<b>Frazioni e borgate</b>	<b>2 dei quali 1 obbligatorio consistente nel requisito della metratura di cui al punto 1) dei requisiti oggettivi</b>	<b>2</b>

**Art.5**

**Zone carenti di esercizi**

Qualora una zona del Comune sia o resti priva di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono consentite autorizzazioni per l'apertura di n° 1 esercizio o il trasferimento di n° 1 esercizio.

In tali casi non vengono richiesti i requisiti minimi qualitativi di accesso.

Il Comune si riserva di affidare ai titolari dei suddetti esercizi la gestione di particolari servizi comunali.

**UFFICIO COMMERCIO**

**Art.6**

**Disciplina per le attività già esistenti**

Relativamente alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano e perciò autorizzate in base alla precedente normativa, si dispone quanto segue:

- 1) In caso di trasferimento nella stessa zona i requisiti minimi richiesti sono i seguenti:

<b>Zone</b>	<b>Requisiti prioritari minimi</b>	<b>Requisiti accessori minimi</b>
Capoluogo	2 fra i quali 1 obbligatorio	2
Frazioni e borgate	1 obbligatorio	2

2) In caso di trasferimento in altra zona si applica la disciplina di cui all'art.4 ed in particolare l'esercente dovrà autocertificare il possesso dei punteggi minimi di accesso corrispondente alla zona ove si intende trasferire l'esercizio;

3) In caso di subingresso senza modifiche sostanziali dei locali, non si tiene conto dell'obbligo del possesso dei punteggi minimi di accesso previsti per la zona interessata;

4) In caso di subingresso con modifiche sostanziali dei locali il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti minimi di cui al precedente punto 1) .

5) Indipendentemente dall'ipotesi di subingresso o trasferimento ,qualora vengano apportate ai locali modifiche sostanziali ,il titolare è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti minimi di cui alla tabella dl precedente punto 1).

Ai sensi del presente articolo,per variazioni sostanziali si intendono le variazioni che siano rilevanti ai sensi e per gli effetti del L.R. 16/2008 e che riguardino lavori di manutenzione straordinaria

Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti di esercizio dell'attività previsti dalle norme regionali ( t.u.c. n° 1/2007 e D.c.r. n° 5/2008);

Gli interessati devono,altresi, presentare dichiarazione autocercficando il possesso dei requisiti minimi previsti per la zona ferme restando le ulteriori procedure previste dalla normativa di settore

**Art.7**

**Attività stagionali**

## UFFICIO COMMERCIO

Le disposizioni di cui al presente piano di programmazione si applicano anche alle attività di somministrazione esercitate in forma stagionale.

Per stagionali si intendono quelle attività che vengono esercitate per non meno di 5 mesi e per non più di 8 mesi consecutivi nel corso dell'anno solare

### Art. 8

#### Decadenza

1) Qualora il Comune accerti, anche dopo il rilascio dell'autorizzazione, la mancanza dei requisiti di accesso dichiarati o nel caso in cui durante l'esercizio dell'attività si verifichi il venir meno del numero dei requisiti minimi prioritari e accessori di cui al presente documento , il Comune procede:

- a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni per presentare giustificazioni ,istanze, proposte eventualmente corredate da documentazione. Il Comune valutata la congruità delle controdeduzioni può stabilire un ulteriore termine di 60 giorni per l'adeguamento;
- a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato;

2) Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla normativa regionale vigente ;

3) Ai fini della verifica dei requisiti ,oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo,il titolare di esercizio di somministrazione comunque anche ai sensi della normativa precedente nei casi di subingresso ,trasferimento od altre variazioni che comportino o abbiano comportato l'assoggettabilità all'obbligo dei requisiti minimi di accesso, è tenuto a presentare al Comune ogni due anni a partire dal 2010 ,entro il mese di gennaio, autocertificazione del mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'accesso di cui al presente piano. Il Comune provvederà alla verifica delle autocertificazioni pervenute. La mancata presentazione o la presentazione oltre i termini dell'autocertificazione biennale comporta l'avvio del procedimento di decadenza del titolo abitativo di cui ai commi precedenti.

### Art. 9

#### Obbligo della nomina del preposto

## UFFICIO COMMERCIO

Ai sensi dell'art.55 del T.U.C., comma 11, il termine superato il quale il titolare deve nominare il preposto è fissato in giorni 60

### **Art.10** **Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alla disciplina prevista dalla legge regionale n°1/2007 e dalla deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n°5 del 27.02.2008 nonché alla successiva pianificazione urbanistico commerciale relativa al commercio in sede fissa

### **Art. 11** **Subingresso - modalità**

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte ai sensi dall'art.132 del T.U.C. , comma 4, è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al Comune e corredata dai seguenti documenti :

- dichiarazione notarile o copia dell'atto di trasferimento ;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali ;
- visura camerale o copia dell'atto costitutivo se trattasi di società ;
- titolo autorizzativo originale del dante causa .

### **Art.12** **Sospensione e limitazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione**

## UFFICIO COMMERCIO

Il Sindaco con propria ordinanza può sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande a tutti gli esercenti l'attività di somministrazione presenti sul territorio comunale qualora vengano accertate situazioni che contrastino con l'ordine pubblico e la sicurezza urbana.

### **Art.13** **Orari**

Ai sensi dell'art.116 del T.U.C. la determinazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nonché l'individuazione di fasce orarie di apertura obbligatoria, è demandata al Sindaco, il quale vi provvede secondo le procedure di cui al richiamato art.116

### **Art.14** **Limiti allo svolgimento delle attività di intrattenimento**

Ai sensi e per gli effetti della parte I, comma 3, punto 6, della D.C.R. n°5/2008 lo svolgimento di intrattenimenti musicali con musica sia strumentale che dal vivo senza balli deve:

- cessare entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale sia all'esterno che all'interno del locale;
- rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e prevenzione incendi producendo, tra l'altro, la documentazione attestante la capienza massima del locale;
- rispettare le vigenti e/o future ordinanze sindacali ed eventuali regolamenti comunali in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica;
- avere luogo in occasione della normale attività di somministrazione;
- non applicare aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi esposto;
- non allestire appositamente i locali in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo; i locali cioè non devono essere idonei all'accoglimento prolungato che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o causale;

**UFFICIO COMMERCIO**

- non applicare il pagamento di un biglietto d'ingresso .

**Art. 15**

**Consumo sul posto di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato e nelle imprese artigiane**

Ai sensi degli artt. 8 e 10 della Legge Regionale n° 1/2007 ed ai sensi della Deliberazione Consiglio Regionale n° 5 /2008, vengono stabilite come segue le condizioni affinché sia consentito consumare immediatamente sul posto prodotti alimentari negli esercizi di vicinato e nelle imprese artigiane:

- deve essere escluso il servizio di somministrazione ( quindi non sono ammessi il servizio assistito al cliente, la fornitura di servizi al tavolo, consegnare od illustrare apposito menù);
- il consumo può essere effettuato utilizzando esclusivamente piani di appoggio ( e non tavoli , sedie ), stoviglie e posate a perdere ;
- il locale che intende usufruire del consumo sul posto deve avere una dimensione di almeno 10 mq di superficie destinata al consumo sul posto ;
- la dimensione massima dei piani di appoggio, quanto alla larghezza, è fissata in 30 cm e quanto alla lunghezza in 100 cm.; il numero dei piani di appoggio non può superare il 25% ( arrotondato all'unità superiore) della superficie destinata alla vendita;
- devono essere osservate le disposizioni igienico-sanitarie:
- è escluso l'utilizzo di ambienti appositamente destinati al consumo ed attrezzati, al chiuso o all'aperto, in spazi di pertinenza o comunque a disposizione (sale da pranzo, giardini o de hors) ;

**Art. 16**

**Sanzioni**

Per le violazioni delle norme previste nel presente atto regolamentare si applicano le sanzioni di cui all'art. 142 -Commi 2 e 3 del T.U.C. n° 1/2007 e quanto stabilito dall'art. 7 bis D.lgs. 267/00.

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

PROVINCIA DI IMPERIA



**UFFICIO COMMERCIO**